TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 63

Entrate dell'Unione italiana tiro a segno

Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono costituite da:

a) importi non superiori al venticinque per cento della quota di iscrizione alle sezioni a qualunque titolo, della quota di tesseramento all'Unione italiana tiro a segno presso le sezioni tiro a segno nazionale e i gruppi sportivi, della quota di affiliazione annuale;

b) contributi e finanziamenti erogati dal Comitato olimpico nazionale italiano per le attivita' sportive e agonistiche;

c) donazioni, liberalita' e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo;

d) eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;

e) corrispettivi per eventuali attivita' rese;

f) entrate eventuali e diverse;

g) rendite patrimoniali.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, non più in vigore dal 26 giugno 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Primo — Organizzazione e funzioni
Titolo	II — Amministrazione della difesa
Capo	III — Enti vigilati
Sezione	III — Unione italiana tiro a segno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-63-entrate-dell-unione-italiana-tiro-a-segno/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it